

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

marzo 2007 fissati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 è stabilita nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 1

La ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo dal 1° aprile 2006 al 31

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE